




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2773

Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

(Approvato dal Senato – A.S. 1661)

N. 457 – 10 aprile 2026



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2773

Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

(Approvato dal Senato – A.S. 1661)

N. 457 – 10 aprile 2026

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA.....	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLI DA 1 A 4	- 4 -
MODIFICA DELL'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'UNIONE INDUISTA ITALIANA, SANATANA DHARMA SAMGHA, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 8, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE.....	- 4 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2773
Titolo:	Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	sì
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatore per la Commissione di merito:	Sbardella (FDI)
Commissione competente:	I (Affari costituzionali)

PREMESSA

Il disegno di legge, già approvato senza modifiche da parte del Senato (A.S. 1661), reca modifiche dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

Si evidenzia che la 5^a Commissione del Senato ha espresso parere non ostativo sul provvedimento alla 1^a Commissione (Affari Costituzionali), assegnataria in sede redigente, e all'Assemblea, rispettivamente nelle sedute n. 457 del 21 ottobre 2025 e n. 513 del 27 gennaio 2026.

Il provvedimento è stato assegnato, in sede referente, alla Commissione I (Affari costituzionali).

Il testo del provvedimento è corredato di relazione tecnica e reca, all'articolo 3, una clausola di invarianza finanziaria.

Si esaminano, di seguito, le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e quelle che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI da 1 a 4

Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

Normativa vigente. Si ricorda che i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose non cattoliche (o acattoliche) sono regolati dall'articolo 8 della Costituzione, che sancisce il principio di eguale libertà davanti alla legge di tutte le confessioni religiose. Viene riconosciuta, alle confessioni non cattoliche, l'autonomia organizzativa sulla base di propri statuti, a condizione che questi non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, ed è posto il principio che i rapporti delle confessioni con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Attualmente, la disciplina riguardante le confessioni non cattoliche presenti in Italia è diversa a seconda che queste abbiano o meno proceduto alla stipulazione di una intesa con lo Stato. Per le confessioni prive di intesa è tuttora applicata la legge sui "culti ammessi" (legge n. 1159 del 1929) e il relativo regolamento di attuazione (Regio decreto n. 289 del 1930). Per le confessioni che hanno stipulato un'intesa con lo Stato italiano cessano di avere efficacia le norme richiamate, che sono sostituite dalle disposizioni contenute nelle singole intese.

Si rammenta, altresì, che l'Unione Induista Italiana (in lingua hindi, Sanatana Dharma Samgha), fondata nel 1996, si configura come associazione religiosa a carattere nazionale, finalizzata al coordinamento delle diverse espressioni dell'induismo operanti sul territorio italiano e alla rappresentanza delle stesse nei rapporti con lo Stato e con le pubbliche amministrazioni. I suoi rapporti con lo Stato italiano sono regolati dalla legge 31 dicembre 2012, n. 246, recante "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha", di approvazione dell'intesa firmata il 4 aprile 2007 dai Presidenti *pro tempore*, rispettivamente, del Consiglio dei ministri e dell'Unione Induista italiana. La predetta legge di approvazione dell'intesa, disciplinando i rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, regola, tra l'altro, l'esercizio del culto, il riconoscimento dei ministri di culto, la tutela delle esigenze religiose dei fedeli e la partecipazione al sistema di ripartizione dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Le norme dispongono l'approvazione dell'intesa, firmata il 15 settembre 2025, tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Induista italiana, che modifica l'intesa stipulata in data 4 aprile 2007 e approvata con legge n. 246 del 2012¹ (articolo 1).

In particolare, attraverso una novella all'articolo 7 della legge n. 246 del 2012, viene introdotto il comma 1-*bis*, che prevede che agli interessati in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado siano riconosciuti dalla Repubblica, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in studi induisti e

¹ Recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

contemplativi e nelle altre discipline religiose rilasciati da istituti con personalità giuridica operanti sul territorio italiano e riconosciuti dall'Unione Induista italiana (articolo 2).

Viene, altresì, stabilito che dall'attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 3).

Viene, infine, disposto che il provvedimento in esame entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (articolo 4).

La **relazione tecnica**, nel ribadire il contenuto delle norme, fa presente che non occorre reperire una copertura finanziaria poiché dall'entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa non deriveranno oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame recano modifiche all'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Induista italiana, approvata con la legge n. 246 del 2012, prevedendo che agli interessati in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado, siano riconosciuti dalla Repubblica, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in studi induisti e contemplativi e nelle altre discipline religiose rilasciati da istituti con personalità giuridica operanti sul territorio italiano e riconosciuti dall'Unione Induista italiana.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, concordando con la relazione tecnica in merito alla neutralità finanziaria del provvedimento in esame, per altro corredato di un'apposita clausola di invarianza finanziaria.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria di carattere generale, ai sensi della quale dall'attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni in merito alla formulazione della disposizione.